

Lordo, netto e costo del lavoro

Ccnl Metalmeccanici industria

La retribuzione lorda e netta e il costo del lavoro - A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° gennaio 2008, dall'Ipotesi di accordo del 20 gennaio 2008, la retribuzione contrattuale lorda, l'ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro si attestano ai valori indicati nella tabella di seguito riportata.

Ccnl: Metalmeccanici industria												
Retribuzione contrattuale lorda, netta e costo per il periodo dall'1.1.2008 al 31.12.2008												
Cat.	Qual.	Retribuzione annua				Costo ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾					Decontrib.	
		Lorda	%	Netta	%	Annuo	%	Mensile	Giornaliero	Orario		
1	ope	14.964,00	100	11.406,00	76,22	23.048,00	154,02	1.920,67	113,82	14,23	448,92	
2	ope	16.382,00	100	12.259,00	74,83	25.208,00	153,88	2.100,67	124,48	15,56	491,46	
	imp	16.363,00	100	12.241,00	74,81	24.940,00	152,42	2.078,33	83,00	15,55	490,89	
3	ope	17.988,00	100	13.222,00	73,50	27.653,00	153,73	2.304,42	136,56	17,07	539,64	
	imp	17.967,00	100	13.203,00	73,48	27.359,00	152,27	2.279,92	91,04	17,06	539,01	
4	ope	18.731,00	100	13.667,00	72,96	28.783,00	153,67	2.398,58	142,14	17,77	561,93	
	imp	18.708,00	100	13.647,00	72,95	28.477,00	152,22	2.373,08	94,77	17,75	561,24	
5	ope	19.995,00	100	14.425,00	72,14	30.707,00	153,57	2.558,92	151,64	18,95	599,85	
	imp	19.971,00	100	14.403,00	72,12	30.381,00	152,13	2.531,75	101,10	18,94	599,13	
5S	imp	21.285,00	100	15.190,00	71,36	32.363,00	152,05	2.696,92	107,70	20,18	638,55	
6	imp	22.875,00	100	16.143,00	70,57	34.760,00	151,96	2.896,67	115,67	21,67	686,25	
7	imp	25.598,00	100	17.774,00	69,44	38.867,00	151,84	3.238,92	129,34	24,23	767,94	
7Q	quadri	26.312,00	100	18.212,00	69,22	39.944,00	151,81	3.328,67	132,93	24,90	789,36	

Note:
(1) Per gli amministrativi il costo annuo si riduce, per effetto dell'applicazione di un tasso Inail più basso (0,51% anziché 5,59%), nelle seguenti misure: 2 imp = 831,00; 3 imp = 913,00; 4 imp = 950,00; 5 imp = 1.015,00; 5S = 1.081,00; 6 = 1.162,00; 7 = 1.300,00; 7Q = 1.337,00.
(2) Divisore per costo giornaliero imp = 300,50; ope = 202,50.
Divisore per costo orario imp = 1604; ope = 1620.
(3) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità (0,30%); il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12 e la riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,19 a 0,10.
Il minor costo annuo per l'azienda è il seguente: 1 = 154,00; 2 imp/ope = 169,00; 3 imp/ope = 186,00; 4 imp/ope = 193,00; 5 imp/ope = 206,00; 5S = 220,00; 6 = 236,00; 7 = 264,00; 7Q = 272,00. La retribuzione netta del dipendente aumenta invece di: 1 = 34,00; 2 imp/ope = 37,00; 3 imp/ope = 40,00; 4 imp/ope = 41,00; 5 imp/ope = 43,00; 5S = 46,00; 6 = 48,00; 7 = 53,00; 7Q = 55,00.
(4) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16 e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentuali; il contributo FgTfr ipotizzato passa da 0 a 0,12% e la riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,19% a 0,10%.
Il minor costo annuo per l'azienda è il seguente: 1 = 14,00; 2 imp/ope = 15,00; 3 imp/ope = 17,00; 4 imp/ope = 18,00; 5 imp/ope = 19,00; 5S = 20,00; 6 = 21,00; 7 = 24,00; 7Q = 25,00.

I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:

a) Retribuzione lorda

- minimo tabellare, Edr, indennità funzione quadro, elemento retributivo e 2 scatti di anzianità;
- numero mensilità considerate: 13;
- festività retribuite: 4 novembre e 1 festività cadente in domenica;
- assenteismo: 2% malattia, 1% infortuni, 0,50% maternità e 0,50% permessi (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d'orario).

b) Retribuzione netta

- trattenute previdenziali: 9,49% (aliquota industria con

oltre 50 dipendenti) più 1% sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia pensionabile;

- detrazioni per lavoro dipendente vigenti dal 2007;
- trattenute fiscali: aliquote Irpef (ora Ire) e relativi scaglioni di reddito vigenti dal 2007;
- trattenuta addizionale regionale all'Irpef (ora Ire): 1,4% (aliquota prevista per la maggioranza delle regioni, art. 50, Dlgs n. 446/1997 e successive modificazioni. Alcune Regioni prevedono aliquote, anche differenziate, in funzione del reddito, conseguentemente per i lavoratori residenti nelle predette Regioni la retribuzione netta potrebbe risultare diversa);
- trattenuta addizionale comunale: 0,45% (media addizionali comunali anno 2007 tenendo conto di un possibile incremento nel 2008);

- detrazioni d'imposta per carichi di famiglia: non considerate;
- previdenza integrativa: 1,2%.

c) Costo

- aliquota contributiva Inps carico azienda: 31,69% operai; 29,47% impiegati (per le aziende con meno di 15 dipendenti, l'aliquota diminuisce dello 0,99% mentre per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 50 l'aliquota diminuisce dello 0,09%).

Contributi FgTfr - La Finanziaria 2007 e il Dlgs n. 252/2005 (riforma della previdenza complementare) prevedono, come misura compensativa, l'esonero del contributo dovuto al FgTfr in proporzione ai Tfr che confluiscono ai fondi di previdenza complementare e, per le aziende con almeno 50 addetti, al Fondo Tesoreria Inps. La riduzione contributiva ipotizzata: imprese fino a 50 dipendenti 0,08%; imprese oltre 50 dipendenti 0,20%;

Contributi minori Inps - La legge n. 248/2005, e successive modificazioni ha stabilito, con decorrenza 1.1.2008, una riduzione contributiva di 0,19 punti percentuali da applicarsi nella stessa misura percentuale del Tfr maturando conferito alla previdenza complementare e, per le imprese con almeno 50 addetti, al Fondo Tesoreria Inps. Riduzione contributiva ipotizzata: imprese con meno di 50 dipendenti 0,10%; imprese con almeno 50 dipendenti 0,19%.

- tasso Inail (premi di tariffa secondo quanto stabilito dal Dm 12.12.2000): 5,50% - classificazione Inail industria media da 61.10 a 63.40 grande gruppo 6, più addizionale 1%, più addizionale 1,71% per danno biologico;

- Tfr (retribuzione contrattuale/13,5) più rivalutazione 3% su accantonamento medio di € 8.000,00;

- incidenza dell'Irap = 3,90% (legge n. 244/2007 Finanziaria 2008), sul totale costo esclusi i premi Inail (non sono stati considerati: l'incremento Irap previsto in alcune regioni; l'incidenza del maggiore onere per Irpef (ora Ire) o Ires per effetto dell'ineducibilità del tributo regionale).

1. Deduzione forfetaria - Ai soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a e), dell'art. 3 del Dlgs n. 446/1997, con componenti positivi, che concorrono alla formazione del valore della produzione, non superiore, nel periodo d'imposta, a € 400.000, è concessa, dal 1° gennaio 2003, una deduzione da applicare sulla base imponibile ai fini dell'Irap, pari a € 1.850 (Ddl Finanziaria 2008) per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di cinque (esclusi apprendisti, disabili e contratti di formazione e lavoro; si ritiene quindi che non sono da escludere i nuovi contratti di inserimento/reinserimento introdotti dal Dlgs n. 276/2003).

2. Deduzione per occupazione aggiuntiva - Ai soggetti che hanno effettuato occupazioni aggiuntive (assunzioni a tempo indeterminato) nei periodi d'imposta 2005-2007, rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato del periodo d'imposta 2004, il costo di tali dipendenti è escluso (dal 2005 al 2008) dalla base imponibile entro il limite di € 20.000/anno per ciascun nuovo dipendente assunto e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale rispetto all'anno precedente (art. 11, Dlgs n. 446/1997 e successive modificazioni).

L'Agenzia delle Entrate (circ. n. 26/2006) ha precisato che la deduzione può essere fruita per i nuovi assunti che risultano, alla fine del periodo d'imposta, in eccedenza

rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto, per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro nel medesimo periodo d'imposta.

Nelle Regioni del Sud (Obiettivo 1) il beneficio è quintuplicato mentre nelle aree svantaggiate (Obiettivo 2) il beneficio è triplicato (entro i limiti di aiuto fissati dall'Ue).

Per le condizioni e i limiti si rinvia al testo del nuovo art. 11 del Dlgs n. 446/1997 e alle circolari Agenzia delle Entrate nn. 7 e 26/2006.

3. Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) - Dal 2008 risulta possibile per i lavoratori a tempo indeterminato, abbattere la base imponibile Irap (cd. cuneo fiscale) di € 4.600 forfettari (€ 8.200 Regioni del Sud più Abruzzo e Molise) e del costo dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali (l'agevolazione è alternativa alle deduzioni dei precedenti punti).

N.B. In quasi tutte le Regioni è prevista una minore incidenza dell'aliquota Irap, limitatamente ad alcune categorie di soggetti, di attività economiche e per durate temporali variabili, con particolare riferimento alle imprese di nuova costituzione;

- oneri aggiuntivi vari: 1,50%;
- previdenza integrativa: 1,2%.

d) Altri dati

- i giorni lavorativi annui sono stati così calcolati: giorni di calendario meno le domeniche, i sabati, le festività, le ferie (20 giorni operai e 22 giorni medi impiegati), meno i permessi, la riduzione orario e l'assenteismo;

- le ore lavorative annue sono state così calcolate: giorni lavorativi per 8 ore.

e) Decontribuzione

L'ultima colonna della tabella «decontribuzione» indica l'ammontare massimo di esenzione contributiva nella misura del 3%, in vigore del 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2007 (legge n. 247/2007 protocollo welfare), con riferimento alla retribuzione contrattuale, delle eventuali erogazioni variabili (legate a determinati indicatori aziendali o territoriali) che dovessero eventualmente essere concordate a livello di contrattazione aziendale o territoriale (art. 2, Dl n. 67/1997 - legge n. 135/1997). Il contratto deve essere depositato presso la Dpl.

N.B. La legge n. 247/2007 sul protocollo welfare prevede una sostanziale modifica alla normativa che regola la decontribuzione, in particolare, dal 2008, la regolamentazione (che diventerà operativa solo dopo l'emanazione del previsto Dm attuativo) sarà la seguente:

- la decontribuzione sarà basata sulla preventiva domanda al Ministero del lavoro e nel limite delle risorse finanziarie preordinate allo scopo;
- occorrerà un accordo collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale);
- le retribuzioni oggetto di decontribuzione saranno quelle variabili (retribuzioni di cui è incerta la corresponsione);
- la decontribuzione massima sarà pari al 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore. La riduzione contributiva per il datore di lavoro sarà però di 25 punti percentuali mentre per il lavoratore sarà pari alla contribuzione a suo carico.